

## REGOLAMENTO (UE) N. 1035/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

## che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Apertura

- (1) Il 4 gennaio 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base da Borealis Agrolin Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. e Zakłady Azotowe Puławy («i denunzianti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell'Unione di melamina.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del grave pregiudizio da esso derivante considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il 17 febbraio 2010, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»).

## 2. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, in conformità

dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto indicato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1° gennaio 2009-31 dicembre 2009).

- (6) Sono state inviate sette risposte al questionario di campionamento da produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC. Tuttavia, due società hanno cessato di collaborare all'inchiesta nella fase iniziale. Non è stato quindi più necessario ricorrere al campionamento e tutte le parti sono state informate che non sarebbe stato selezionato un campione.
- (7) Per consentire ai produttori esportatori nella RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, alle autorità cinesi, nonché ad altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Tre gruppi di produttori esportatori cinesi e una singola società hanno richiesto il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui si fosse appurato che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM. Un altro gruppo ha richiesto unicamente il TI.
- (8) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario cinque produttori esportatori e società collegate della RPC, un produttore degli Stati Uniti d'America, che costituivano il paese di riferimento proposto, come indicato nell'avviso di apertura, e un produttore di un altro possibile paese di riferimento, l'Indonesia. Hanno risposto al questionario anche tre produttori dell'Unione e sette utilizzatori hanno collaborato inviando la propria risposta. Nessun importatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 40 del 17.2.2010, pag. 10.

